

Prot. n. 304/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 30 Ottobre 2018

Oggetto: **Contributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività”** .

Come anticipato, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 3933/18, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, disciplinato dall'articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12, come richiesto dall'Ance a seguito delle segnalazioni territoriali.

L'Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero e la relativa documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. Indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi Inps sono tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del cantiere.

A tal fine, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:

- la lettera di assunzione contenente l'indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
- la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata. L'Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che non sarà ostativa al riconoscimento dell'esonero *de quo*, l'indicazione nella lettera di assunzione di un cantiere o della sede legale non corrispondente al cantiere indicato nella lettera di licenziamento. Per quanto sopra, le Sedi, con la presentazione della suddetta documentazione, provvederanno a chiudere positivamente il controllo evitando l'emissione della diffida. Relativamente a diffide già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta, non darà seguito alle operazioni di recupero del credito.

Cordialità


ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)

pag. 1